

Tribunale di Pordenone, 8 ottobre 2009 – Pres. Manzon – Est. Moscato.

Privilegio – Retribuzioni dei professionisti – Natura individuale dell'attività – Necessità – Esercizio in forma associata – Privilegio – Esclusione.

Poiché la ragione che ha indotto il legislatore a tutelare, mediante il riconoscimento del privilegio, le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale è strettamente connessa alla natura individuale dell'attività, non spetta il privilegio di cui all'art. 2751-bis codice civile ai professionisti che esercitano l'attività in forma associata. (fb) (riproduzione riservata)

IL CASO.it

Il Tribunale (omissis)
ha pronunciato il seguente

DECRETO

L'opponente * Studio Associato lamenta l'erroneità della mancata collocazione in via privilegiata ex art. 2751bis n. 2 C.C. del credito, di complessivi euro 14.137,20, relativo ad attività di consulenza continuativa in ordine a "problematiche di igiene e sicurezza del lavoro ed ambientali" prestata nel proprio contesto organizzativo su richiesta della società in bonis M. S.p.A..

L'opponente, così come ha fatto nella domanda di insinuazione al passivo, prospetta direttamente in capo a sé la titolarità del credito in esame ed anche in questa sede produce, a conforto dell'esistenza del credito medesimo, il contratto d'incarico, che indica quali contraenti, da un lato, la società in bonis e, dall'altro, appunto, lo studio associato, nonché n. 4 preavvisi di parcella, emessi sempre dallo studio associato.

In altri termini, si tratta di un credito pacificamente di titolarità dello studio associato e dallo stesso direttamente azionato; pertanto non è controversa la titolarità del credito – poiché, nella specie, l'associazione professionale non afferma affatto di operare quale mandataria dei suoi partecipanti, bensì quale diretta ed immediata titolare della pretesa – ma solo il suo rango.

Né alcun dubbio si pone in ordine all'effettivo svolgimento della prestazione ed alla quantificazione del compenso dovuto per la stessa, secondo quanto già accertato in sede di verifica dei crediti da parte del giudice delegato.

Ciò detto, l'opposizione, in quanto infondata, deve essere rigettata.

La materia dei privilegi è connotata da una pacificamente riconosciuta natura eccezionale, dunque non vi è spazio per l'interpretazione analogica.

Muovendo da tale premessa, la giurisprudenza di merito (Trib. Milano 27.11.2008, 14123; Trib. Milano 1.6.2007, n. 6911; Trib. Ascoli Piceno 28.6.2004; Trib. Milano 15.3.2001; Trib. Como 15.2.2000) ha ripetutamente affermato che lo svolgimento in forma associata di attività professionale si presenta tale da far venir meno la ragione stessa che ha indotto il legislatore a riconoscere la prelazione.

In sostanza, in forza dell'introduzione disposta dall'art. 2 della legge 426/75, il legislatore ha voluto approntare, al pari dei crediti da lavoro subordinato, una garanzia alle retribuzioni dei professionisti o prestatori d'opera (intellettuale) con il chiaro intento di sancire un riconoscimento allo svolgimento di attività in forma individuale.

Invero è necessario ricordare che la tutela di cui all'art. 2751bis C.C. risulta variamente graduata in relazione alle distinte ipotesi normativamente stabilite ed è più intensa quanto più l'attività lavorativa risulta immediatamente riferibile al soggetto prestatore della stessa ed altresì più intesa per i crediti di natura strettamente retributiva rispetto a quelli di carattere lucrativo.

Evidentemente la tutela di massima intensità è accordata laddove totalizzante risulta la componente del lavoro personale, ossia nell'ipotesi del n. 1) della disposizione in commento, mentre essa si attenua nelle previsioni di cui ai numeri successivi, allorché tra la titolarità

del credito e l'esecuzione materiale della prestazione si frappongano, gradatamente, strutture organizzative ulteriori.

A questo riguardo assai significativo risulta l'argomento topografico. **IL CASO.it**

I crediti relativi a compensi per prestazioni di lavoro autonomo di cui al n. 2) dell'art. 2751bis C.C. (intellettuali o manuali che esse siano) seguono immediatamente quelli relativi a prestazioni di lavoro subordinato, entrambe le ipotesi facendo riferimento testuale alla nozione – tipizzante – di retribuzione, e precedono tutte le altre ipotesi nelle quali le attività sono invece suscettibili di essere svolte in forma di impresa: in particolare, tutt'altro che casuale è che l'ipotesi di cui al n. 3) non faccia riferimento all'agente, cioè alla persona fisica titolare del credito da provvigioni, bensì al rapporto di agenzia.

Ciò fa ritenere che l'esigenza avvertita dal legislatore sia quella di tutelare il credito del prestatore d'opera in relazione alla fisionomia soggettiva individuale del creditore.

D'altro canto, la evidente motivazione di una simile preferenza è connaturata all'assenza, nell'attività individuale, di quell'insieme di risorse personali e di beni strumentali che afferiscono all'associazione professionale, la quale presenta il vantaggio di garantire ai suoi membri la collaborazione reciproca, la suddivisione dei rischi e degli oneri, la messa in comune del patrimonio, sia materiale che intellettuale, di modo che l'organismo collettivo appare sicuramente dotato di maggior efficienza, stabilità e redditività. Ancorché, quindi, non venga messa in discussione la natura dell'attività svolta, consistente in una prestazione d'opera professionale di tipo intellettuale, che può essere resa soltanto dal professionista personalmente, o attraverso sostituti aventi la medesima abilitazione, quel che muta è, insomma, il contesto in cui viene svolta, contesto, quello derivante dalla presenza dell'entità soggettiva dell'associazione e – vieppiù – dalla veste di essa come diretta ed unica conferitaria dell'incarico, privo com'è dell'espressa indicazione di un affidamento a singoli professionisti, che impedisce di riferire l'attività espletata – sotto il profilo soggettivo – allo schema normativo dell'art. 2751bis, n. 2), C.C. ed alla peculiare tutela dallo stesso accordata.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, d'ufficio in assenza di nota, seguono la soccombenza, e pertanto lo studio associato è condannato alla loro rifusione in favore del costituito Fallimento.

P.Q.M.

- 1) rigetta l'opposizione proposta da * Studio Associato;
- 2) condanna l'opponente * Studio Associato a rifondere al Fallimento M. S.p.A. in liquidazione le spese del procedimento, liquidate in complessivi euro 1.520,00 (di cui euro 520,00 per diritti ed euro 1.000,00 per onorari), oltre rimborso forfetario spese generali (12,5% su diritti ed onorari), C.P.A. ed I.V.A. (come per legge).

Si comunichi alle parti costituite.

Così deciso in Pordenone, nella Camera di Consiglio del 8 ottobre 2009